



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Nel procedimento ex art.2191 cc iscritto al n. r.g. [redacted] promosso su ricorso del [redacted]

Il Giudice del registro  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1.2012;

**OSSERVA**

Il Curatore del [redacted] ha chiesto, con atto depositato il 2.8.2011, che il Giudice del registro disponga ex art.2191 cc la cancellazione della iscrizione eseguita l'11.8.2010 relativa alla cancellazione dal Registro delle Imprese della [redacted] in liquidazione, richiesta fondata:

1. sulla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della spa, come da sentenza del Tribunale di Torino del 10.5.2011;
2. sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione della società,
  - o date le vicende del tutto anomale della liquidazione,
  - o deliberata dall'assemblea dei soci del 9.6.2010, con la quale si è contestualmente autorizzata l'istituzione di un *trust* liquidatorio, poi immediatamente costituito dal liquidatore,
  - o con successiva approvazione, sempre da parte dell'assemblea, alle ore 20 della stessa giornata, di un bilancio finale evidenziante l'azzeramento di tutte le voci posto l'intervenuto trasferimento di ogni cespite e rapporto al *trust*.

Disposta dal Giudice del Registro la convocazione avanti a sé degli interessati, vale a dire, oltre che del ricorrente e del Conservatore del registro, degli ex soci e del cessato liquidatore nominato *trustee* nonché del successivo *trustee* e del guardiano del *trust*, la ricorrente ha provveduto alle relative notifiche alle quali ha fatto seguito, all'udienza del 25.1.2012, la comparsa nel procedimento:

- del cessato liquidatore e primo *trustee*, [redacted]
- nonché dei due ex soci [redacted] subentrato nell'incarico di *trustee* al [redacted] e [redacted] (svolgente il ruolo di "guardiano" del *trust*),
- mentre la [redacted]
  - o società estera alla quale era stata ceduta l'intera partecipazione dal [redacted] e dalla [redacted] immediatamente prima della assemblea deliberante la messa in liquidazione,
- benché ritualmente convocata, non si è presentata.

Sia il [redacted] sia il [redacted] e la [redacted] non hanno contrastato la richiesta del [redacted] ed anzi i due ex soci hanno svolto richiesta ex art.2191 cc analoga a quella del ricorrente, evidenziando come le contemporanee operazioni di liquidazione/istituzione di *trust*/cancellazione fossero in realtà state il frutto non di una loro consapevole iniziativa ma dei consigli e delle attività di un legale milanese e della sua collegata srl di "*consulenza legale per aziende in crisi*", cui si erano rivolti per uscire da una crisi finanziaria che aveva colpito la società,

consigli e attività in relazione ai quali il [REDACTED] e la [REDACTED] hanno specificato di aver sporto denuncia querela per truffa e per appropriazione indebita.

Il Conservatore del Registro delle Imprese ha poi depositato il 13.2.2012, nel termine assegnatogli, propria memoria nella quale ha concluso per l'irrilevanza del sopravvenuto fallimento della spa e per la correttezza della iscrizione della cancellazione della spa dal Registro, dato l'orientamento giurisprudenziale di merito che riconosce -sia pure con varie precisazioni- l'ammissibilità del *trust* nel nostro ordinamento e data la consolidata opinione circa l'ambito limitato (e non estendibile alla validità degli atti presupposti) del controllo preliminare alla iscrizione.

All'esito di tale contraddittorio il Giudice del registro reputa che **debba essere emesso il provvedimento di cancellazione** in discussione, apparendo condivisibile la seconda delle ragioni adottate dal FALLIMENTO ricorrente <sup>1</sup>.

Al riguardo va infatti in particolare considerato:

- in primo luogo, che la cancellazione di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta "senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" è provvedimento adottabile d'ufficio, come esplicitato dalla rubrica dell'art.2191 cc, "Cancellazione d'ufficio",
- con la conseguenza che restano irrilevanti eventuali considerazioni in ordine alla mancanza di interesse del FALLIMENTO (che ha chiesto nell'ambito di distinto procedimento contenzioso declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di istituzione del *trust*);
- in secondo luogo, poi, che ai sensi del primo comma dell'art.2495 cc il presupposto della cancellazione di società dal Registro delle Imprese è rappresentato dalla approvazione del bilancio finale di liquidazione, vale a dire di documento contabile che presuppone l'avvenuta integrale liquidazione dell'attivo e la sua destinazione al pagamento dei creditori e dei finanziatori postergati ex art.2467 cc, e che deve conseguentemente individuare specificatamente il residuo attivo da distribuire pro quota ai soci,
- residuo che delimita, ex art.2495 secondo comma cc, la misura della responsabilità patrimoniale personale degli (ex) soci rispetto ad eventuali creditori sociali rimasti insoddisfatti;
- in terzo luogo, che nel caso di specie il bilancio finale di liquidazione consiste in un documento contabile solo apparente, essendo completamente privo del contenuto proprio, posto che,
  - in dipendenza della contestualità tra delibera di messa in liquidazione, istituzione del *trust*, e approvazione del bilancio finale,
- in sostanza il documento contabile non reca alcuna indicazione circa l'esito delle attività liquidatorie ma si limita, come si legge nella nota integrativa (cfr. sub doc.4 ricorrente), a dar atto del trasferimento al *trust* dell'intero patrimonio sociale e del conseguente azzeramento di tutte le voci dell'attivo e del passivo,
- così risolvendosi in una mera presa d'atto di modalità liquidatorie future demandate al *trustee* secondo l'atto istitutivo del *trust* (cfr. doc.3 ricorrente),
- e, soprattutto, così risultando privo di qualsiasi specificazione dell'ammontare dei residui attivi distribuiti ai soci, pure indicati nell'atto istitutivo quali "*beneficiari finali*" del patrimonio segregato (cfr. clausola 14.2 dell'atto istitutivo).

<sup>1</sup> Quanto alla prima deduzione del ricorrente, essa, come osservato dal Conservatore, non risulta pertinente, posto che:

- dalla disciplina normativa che consente la dichiarazione di fallimento di società cancellate dal Registro delle Imprese entro l'anno dalla cancellazione ex art.10 L.F. non pare possibile trarre, come sostiene invece il ricorrente, la necessità di procedere alla cancellazione della società dal Registro delle imprese,
- tale cancellazione non essendo né richiesta dalla complessiva disciplina né comunque utile alla massa dei creditori, la procedura concorsuale relativa ai quali non risulta in alcun modo depotenziata dal fatto che il fallimento riguardi una società cancellata dal Registro.

Per quanto fin qui detto deve dunque ritenersi che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una iscrizione eseguita in difetto dei presupposti di legge e come tale cancellabile su disposizione del Giudice del registro<sup>2</sup>,

- in particolare in quanto la inidoneità del documento depositato dal liquidatore a rappresentare "il bilancio finale di liquidazione" richiesto dalla legge
- risulta dal mero controllo formale del documento, dal quale emerge che si tratta di un documento contabile "vuoto", di per sé incapace di dar conto delle vicende liquidatorie e, in particolare, della sussistenza di attivo di liquidazione.

Per i motivi fin qui indicati deve dunque ritenersi che la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne va quindi ordinata la cancellazione, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la validità dell'atto istitutivo del *trust*, valutazione che, come sottolineato dal Conservatore, non è demandata né al Conservatore né al Giudice del Registro delle imprese.

**P.Q.M.**

Visto l'art.2191 cc;

ordina la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione eseguita l'11.8.2010 relativa alla cancellazione dal Registro delle Imprese della [REDACTED] - [REDACTED] in liquidazione.

Milano, 12 marzo 2012.

Il Giudice del Registro delle Imprese  
*Elena Riva Crugnola*

---

<sup>2</sup> Cfr. nello stesso senso in una fattispecie analoga il provvedimento del Giudice del Registro di Bolzano 13/17.6.2011, inedito e prodotto dal Conservatore in allegato alla sua memoria.